

## V° Intervento de "Contro il diritto"

La lettura dei successivi interventi, ed il sedimentarsi delle sensazioni e riflessioni da essa determinate, mi consentono di procedere a ulteriori elucubrazioni, non direttamente consequenziali alle precedenti, ma forse soltanto "laterali". Comunque ve le sottopongo.

Dunque, io penso che sia il complessivo ambito delle relazioni umane, inteso questo termine - relazioni umane - in senso profondo, o forse magico, a non essere, o meglio a "non tollerare di essere" giuridico o di tipo giuridico.

Le emozioni, i sentimenti, gli ideali non sono cioè inscrivibili nell'universo giuridico, che è invece dominato da una supposta razionalità (o da una razionale supposta?...).

Emozioni, sentimenti, ideali non hanno infatti ordine, nè sono ordinabili. Il loro eventuale ordine è di tipo fisiologico o psicologico, nel senso che su di essi può giocare la sequenza delle causalità, anche sociali; ma dal punto di vista della creatività soggettiva non si può parlare di ordine o ordinabilità, almeno mi pare. Mentre rimane aperta la riflessione sulle conseguenze della ordinabilità "dall'esterno" delle emozioni, dei sentimenti, degli ideali: si tratta del vasto e noto tema dei condizionamenti sociali. Ma, al più, il sentiero sembra condurre alla generale questione della libertà dell'individuo dai condizionamenti, che è questione tipicamente giuridico-costituzionale, ovvero alla questione della impossibilità della libertà per la inevitabilità del condizionamento esterno e sociale, che è questione tipicamente filosofica, ma di tale portata che qui ne prescindiamo. E torniamo perciò, pur con il dubbio razionale sulla nostra possibilità di libertà, e forse anche con qualche certezza di tipo intuitivo su un nostro possibile profondo che è libero,

- 2 -

pur nel ribollire soffocante delle spinte e contospinte, a quell'iniziale riferirsi alla non ordinabilità, in senso giuridico, di emozioni, sentimenti, ecc..

Bene, tali realtà non ordinabili sono però possibili produttrici di ordine: emozioni e sentimenti fanno nascere entità artistiche estremamente e massimamente ordinate (sinfonie, poesie); il realizzarsi di non ordinabili idealità può determinare, temporaneamente e in susseguente rimodellarsi e divenire, nuove forme di ordine sociale, che nascono proprio dalla rottura fragorosa dell'ordine giuridico antecedente, e costituiscono la premessa di una parzialmente nuova formazione - burocratico/istituzionale - di norme e jus.

Ma la entità artistica o sociale (negli esempi accennati più sopra), che si è così prodotta, è qualcosa di in sè fermo e cristallizzato: la sinfonia non cresce o si modifica, ma, come oggetto, potrà solo essere diversamente eseguita o anche, determinando ulteriori emozioni, entrare nel processo creativo, da parte di un soggetto altro, di nuove opere d'arte.

Analogamente il diritto è "fatto" (non nel senso di fumato...) e non "soggetto"; è per natura sua cristallizzato sul passato o tutt'al più nel "qui e ora". Di per sè, quindi, è negatore del divenire e della dialettica, di cui può far parte solo come elemento negativo da superarsi.

Altri sono i motori e le ruote in movimento.

Ancora una volta, allora, la domanda: perchè questo eccesso di diritto?

Forse perchè siamo dominati da una cultura di morte (già

- 3 -

nel mio iniziale, e fondamentale, scritto mi riferivo al diritto come "sudario dell'esistente"), cultura che, ancora forse, lucidamente e consapevolmente ci è sparata contro per far terra bruciata di ogni velleità di trasformazione radicale.

Esaltare il ruolo del diritto significa assolutizzare il momento del giudizio cancellando quello della conoscenza.

E' infatti ipotizzabile che la conoscenza, anzichè favorire - ~~così~~ come si ritiene - il giudizio, ne sia in realtà insuperabile ostacolo. E dicendo questo intendo riferirmi non al giudizio in generale, al giudizio sul reale e su ciò che succede nel mondo, ma al giudizio giuridico (o moralistico) sulle persone, sul loro modo di essere, sulle loro responsabilità.

Se infatti conosco appieno, comprendo anche e tendo ad identificarmi (sarebbe forse il caso di indagare, sul piano semantico - si dice così? -, in ordine al perchè in antico il rapporto amoroso fosse detto "conoscenza"), non posso poi più giudicare, se non nei modi e nei limiti in cui posso giudicare me stesso.

E, inversamente, è possibile affermare che se giudico, non conosco. Nel senso che sto chiuso in me stesso, sto chiuso nella cristallizzazione dell'ordine, sto chiuso nella identità data, e non esco a percorrere e vivere i territori dell'altro, i territori del diverso.

Certo che una simile impostazione lascia del tutto scoperta la problematica dell'ordine, nel senso che si prefigura un insieme sociale capace di molta conoscenza ma anche di molto disordine. Ma se vi è molta conoscenza non può anche essere che vi sia meno bisogno di giudizio? Che vi sia meno bisogno di ordine?

- 4 -

Ci si potrebbe a questo punto avventurare sul terreno essenziale della intrinseca negatività non solo del giudizio ma anche della norma (non di Norma, nota per Alberto), in quanto di per sè impositiva e confliggente con la libertà dell'io. E passare poi a immaginare la possibilità di un mix di relazioni umane e sociali basate sull'intreccio di reciproche e naturali aspettative, di reciproci e naturali soddisfacimenti di bisogni. Ma è tematica che, come Padre di Tutte le Commissioni, riterrei, per quanto anche mi è capitato di ascoltare in alcuni suoi discorsi, più tipica di Maestro Francesco.

Basti allora, in questa sede, concludere che appare dimostrato (o anche solo dimostrabile, lavorando più a lungo sull'ipotesi) che il giudizio è attività meno nobile della conoscenza, e ricordare che il Poeta disse "Fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza" (e non giudizio).

Il diritto poi, rispetto all'essenza della vita, è puro accidente, ben lontano dalla profondità dell'essere. E' semplice (e ben relativo in ogni senso) strumento, e non fine. E questa è conclusione non da poco, giacchè lascia aperta la questione del "per che cosa", e obbliga, allora, a riprendere vecchi discorsi e a iniziarne di nuovi.

## RICHIAMI BIBLIOGRAFICI

I

Le leggi e la profondità della vita.



(da Donald Duck in *Old California*, in *Four Color* n. 328 del maggio 1951, traduzione italiana nella versione più recente in *Zio Paperone* n. 30, marzo 1992)

- 6 -

II

Ancora sul diritto internazionale, e sulla giuridicizzazione dei rapporti fra paesi produttori di materie prime e paesi industriali.



Sono evidenti i ruoli interpretati: Paperino rappresenta il Paese dominato, il figuro con la barba (tale Ezra) il Paese colonial/imperialista.

(ibidem)

Solo all'epoca della corsa all'oro? Solo all'epoca del Presidente MAO TZE TUNG



VII° Intervento de "CONTRO IL DIRITTO"

Cerco di riprendere non tanto il filo del discorso, che proprio non saprei come fare, quanto alcuni fili della ingarbugliata matassa.

Parto da un dato della nostra concreta e quotidiana esperienza di avvocati. Quante volte dei lavoratori, raccontandoci le prepotenze subite ad opera del datore di lavoro, ci hanno chiesto:

"Ma può fare questo?", quasi che ci fosse una discrepanza, uno iato tra la effettività, terribile del potere pratico del padrone e un qualche altro potere, teorico e da commisurarsi a un superiore modello.

Io penso che dietro questo tipo di domanda stia anche una sorta di memoria, o esperienza collettiva, di classe; nel senso che il lavoratore sa che il suo potere, nella sua scarsa effettività, è immediatamente misurato, nel senso di "ridotto a scarsa misura", dalla punizione che lo colpisce qualora usi del suo potere al di fuori della misura imposta. Il lavoratore, cioè, sa bene che "non può" colpire il suo superiore che lo angaria perchè verrebbe subito licenziato; sa **che** "non può" stare assente dal lavoro, anche quando proprio vorrebbe fare tutt'altro, perchè, se non è malato (e quando è malato, per giunta, deve stare agli arresti domiciliari nelle fasce orarie) gli verrebbe inflitta una sanzione disciplinare, fino al licenziamento se la sua voglia di devianza si protraesse per qualche tempo. Insomma il lavoratore sa che "non può" sgarrare rispetto alle norme; e si figura, allora, che questa sua esperienza sia generalizzabile anche agli altri uomini, anche a quelli che "stanno dall'altra parte", a quelli che lo comandano.



- 2 -

Immagina, cioè, che ci sia, per forza, un qualche tipo di norma e un qualche tipo di sanzione anche a proposito dei comportamenti "cattivi" - nel senso che lo feriscono - tenuti da chi il potere lo incarna.

Questo è un sogno giusto o sbagliato? E' giusto o sbagliato che l'operaio generalizzi la sua esperienza?

Sicuramente qualcuno risponderà: ma certo che è giusto! Se lui rispetta le regole, anche gli altri devono rispettarle! La ci deve pur essere una giustizia, anche per i potenti...

Ma forse è il caso di cercare di fare qualche ulteriore riflessione, aperta, nel senso che chi sà dove andrà a parare.

Questo automatismo, infrazione/sanzione, che il lavoratore vede realizzato su di sé, e che quindi aspira a generalizzare, è un qualcosa di buono? E' "bene"? O non può - forse - essere, a sua volta, una costruzione indotta, un meccanismo psichico costruito dalla cultura, e allora chi è che fa la cultura e così via?

Insomma, che ad ogni infrazione debba conseguire una punizione, deve per forza essere un dato connotante la vita dell'uomo? E se mentre scrivo la frase che precede mi coglie un senso di debolezza nell'ipotizzare, implicitamente, che forse l'automatismo infrazione/sanzione non deve essere regola di vita, in realtà lo penso proprio (che non deve essere regola). Non si capisce infatti perché mai ad una infrazione debba necessariamente seguire una punizione. Dove sta scritto e chi lo ha detto?

Forse, quindi, sarebbe meglio, riprendendo il discorso iniziale, che l'operaio, invece di voler generalizzare la sua esperienza cercasse di rivoluzionarla, con tutto quello che, questo si "necessariamente", ne conseguirebbe.

E ritornando poi, ancora, all'aspetto analitico, nel senso di psico, varrebbe probabilmente la pena di scrutare il perché dell'idea di una ineliminabilità della punizione.

- 3 -

Oggi, sul piano generale, tutti dicono che la punizione non ha senso in sè, ma solo in quanto mezzo di educazione o ri/educazione. Ma le cose stanno davvero così, sul piano del nostro profondo?

Io, ovviamente, posso parlare del profondo mio, e non di quello degli altri. E il profondo mio, che non brilla certo per equilibrio - d'accordo; mi dice che in realtà il bisogno di punizione sussiste comunque, a prescindere, completamente e nel modo più assoluto, da qualsivoglia finalità.

E da questo avariato profondo emerge anche il feroce sospetto che chi non sente un automatico bisogno di punizione, laddove infrange qualche regola, non lo sente perchè è naturalmente cattivo, privo di senso morale. Quasi che, cioè, la bontà fosse misurata dalla voglia di sofferenza o comunque dalla piena disponibilità a soffrire.

Ma, ancora una volta, quale utilità ha la sofferenza in sè? In realtà, e sembra quasi ovvio, nessuna a meno di non mettersi con quelli che pensano che tempra e irrobustisce, senza accorgersi che si apre così l'ulteriore porta dell'interrogativo sul perchè e in relazione a che temprarsi... se poi la vita si consuma in sofferenza.

In realtà questo discorso ci porta, sfrangiandosi, ad interrogarci sui significati ultimi, e ci allontana dal tema; anche se resta vero che ogni riflessione sul diritto si connette con la morale e con i più generali perchè della vita.

Ma cerchiamo di tornare all'ipotesi/sensazione che chi non vuole punizione, non la vuole perchè è cattivo: essa in realtà si radica esclusivamente sul falso e opposto assioma che chi accetta la punizione è buono. E dentro questo nodo-groviglio ci deve essere qualcosa di significativo, perchè non riesco a staccarmene.

Probabilmente questo è anche (o soprattutto) un mio personale

- 4 -

nodo, e allora devo cercare di tornare, se possibile, al più generale. E, a questo più alto livello, pare indubitabile che, al di là dei grovigli più o meno nevrotici, non vi è alcuna possibile equazione tra autodifesa dalla punizione e cattiveria. Ossia è possibile essere assai buoni e voler sfuggire in modo astuto e sagace alle punizioni, rapportandosi sulla base di tutt'altri schemi con il reticolo delle norme.

Ma la punizione, poi, chi è legittimato ad infliggerla? E si apre, così un'altra casellina della questione, mettendo in relazione la aspettativa (probabilmente - per le cose accennate) indotta di punizione con il tema dell'altro soggetto della relazione punitiva, il soggetto attivo, il giudice e il boia.

Ritornando all'esempio iniziale, giudice e boia del lavoratore nel rapporto di lavoro è, immediatamente, il padrone, che trae la sua legittimazione dal dato economico e di potere. Egli ha il potere di escludere l'altro, ha il potere di "messa al bando": può licenziare, ma non può essere licenziato, né dal singolo lavoratore, né dalla collettività dei lavoratori.

A lui, auspica il lavoratore, dovranno essere applicate le norme ed inflitte le sanzioni presenti in un'altra possibile relazione punitiva, quella tra l'imprenditore ed il giudice del lavoro. Ma questa relazione punitiva non esiste, giacché il giudice del lavoro non può incidere sulla sfera esistenzial-lavorativa dell'imprenditore (non lo licenzia), ma può solo parzialmente vanificare gli effetti della punizione inflitta dal padrone all'operaio.

Ma, senza avventurarci nella regione complessa e complicata della natura delle leggi, delle istituzioni e dello Stato, ripensiamo al donde provenga la legittimazione di "punire" in generale. Nel caso del padrone abbiamo visto che essa sta nella immediata concretezza del rapporto di potere e nella funzionalità al comando produttivo.

- 5 -

Non proviene da alcun altrove, è nelle cose, punto e basta.

E così è sul piano generale: la legittimazione a punire l'hanno coloro che, tautologicamente, sono legittimati a punire. E più non dimandare... Analogamente, ancora, la sua funzionalità è mirata alle esigenze del comando sociale (che, a sua volta, ricomprende anche il comando produttivo).

Nella dimensione morale-religiosa, la penitenza fa come da riequilibratore del male commesso ed è, a quanto ricordo, di derivazione divina essendo irrogata dai sacerdoti nel sacramento, non a caso definito come "confessione o penitenza", mentre la sua massima esaltazione là si ha nell'inferno e nel giudizio finale. Questo in ambito cristiano: è invece interessante considerare come nel pensiero religioso orientale vi sia, a quanto ne so, una impostazione diversa, senza "dualità" tra bene e male, e quindi con diversa rilevanza del momento del giudizio e della punizione. Che potrebbero, addirittura, essere del tutto assenti. E, allora, con quali interferenze sulle costruzioni giuridiche? Nulla ne so, ma vorrei sapere. E, ancora una volta, il discorso si allarga a dismisura, sui fronti della storia delle religioni e della antropologia. Possibile che non possiamo giungere a delle conclusioni pertinenti sulla base delle nostre scarse conoscenze e della nostra esperienza!

Proviamo allora a limitarci a far nostro il dato che dentro la questione infrazione/punizione giocano di brutto anche questi aspetti mitologici e religiosi, oltre a quelli, già accennati, di tipo inconscio. E quindi a questi vanno probabilmente riconnessi i bisogni di punizione intesi come bisogni di giustizia.

Ma tutto questo, in ogni caso, non può essere fatto rientrare in una concezione laica del diritto e dell'organizzazione sociale.

- 6 -

E non solo: anche sul piano generale, onnicomprensivo delle varie sfaccettature della questione, deve comunque essere posto in discussione il mito della punizione come entità positiva.

Penso che la sua unica e peraltro parziale, positività possa essere consistita nell'effetto rassicuratore e coesivo di alcune primitive (?) organizzazioni sociali, e quindi di salvaguardia della esistenza e dello sviluppo delle stesse. Ma a che prezzo, però! E, inoltre (ma non secondariamente), in sostituzione ed alternativa a quanti altri possibili modelli di organizzazione e sviluppo!

In realtà il modello di individuo accettante la propria punizione purchè anche gli altri, se del caso, siano congruamente puniti, è modello estremamente funzionale all'ordine di qualsivoglia organizzazione sociale. Ma certamente non è un modello quanto ad affermazione di sè, a vitalità e creatività. E' infatti, probabilmente, assai più vitale chi cerca di difendersi dalla punizione e non la invoca e cerca per gli altri.

Ritornando al caso iniziale, meglio farebbe, l'operaio, ad occuparsi di quello che lui stesso può, cercando di allargare i confini fino al limite estremo: in questo modo egli risponde anche, in modo preciso e concreto, alla domanda su cosa l'altro, il padrone, può fare, senza per questo dover ricorrere al giudizio e alla forza di un potere esterno, comunque non "terzo", ed in ogni caso in odore di sadismo.

Qualcuno potrebbe obiettare che in questo modo si rifiuta alla radice il diritto, si disgrega quindi la società e si apre la strada, eliminando ogni difesa sociale, alla barbarie.

Io penso invece che nessuna forma giuridica sia capace di evitare la barbarie, e che la difesa dalla barbarie non sia nella forma giuridica.

- 7 -

Un solo ricordo: il diritto non ha certamente impedito l'avvento del nazismo e peraltro lo Stato nazista - parallelamente - si è dato una ben precisa e articolata forma giuridica, tanto è vero che i criminali nazisti sono stati condannati e puniti proprio per non aver disobbedito alle leggi del loro Stato, per non essersi ribellati, per non aver "delitto". Se la Germania degli anni 30-40 avesse avuto più "delinquenti", forse non avrebbe conosciuto i campi di sterminio...

Il momento giuridico è, insomma, un parassita del concreto modellarsi dei rapporti sociali: segue la forza, ne è determinato e, a sua volta, la legittima e riproduce. Il suo brodo di coltura è nell'assenza di rapporti diretti fra i soggetti, nella sterilizzazione sociale prodotta dalla burocratizzazione del potere, e dalla sua - del potere - contemporanea estraneazione da quei soggetti in nome dei quali viene, come un vuoto e ipocrita rito, esercitato.

E se il nazismo non fu fermato dal diritto, ma invece - e soprattutto - dalle centinaia di migliaia di sovietici morti nella difesa di Stalingrado e nella vittoriosa cacciata delle truppe del III° Reich, oggi il "momento giuridico" della nuova Russia post sovietica vuole inscrivere nella categoria criminale la storia di quel partito che fu alla testa della lotta contro la barbarie, e a questa barbarie l'ideologia trionfante nell'occidente - che vorrebbe farsi mondo (ma non ci riuscirà...) - tenta addirittura di parificarlo.

Chi punisce chi, allora? Non è solo l'abominio del macellaio Bush che si vanta di aver punito Saddam e lo vorrebbe, in aggiunta, anche davanti a un tribunale internazionale, o della Europa carica del sangue versato nel suo spietato dominio sul terzo mondo e nella sua complessiva storia di suprema barbarie, che vorrebbe "processare" e punire, oggi, i governanti della Serbia e, domani, chi sa chi, ma è proprio l'idea stessa di punizione che deve essere decisamente

- 8 -

posta in discussione e infine rifiutata.

Anche se ipotizziamo, infatti, un astratto modello di sistema normativo che sia perfetto, con totale sovrapposizione e identificazione fra norme e valori, e con un meccanismo procedurale che sia assolutamente garantista, l'idea di punizione rimane del tutto priva di legittimazione.

E' anzi possibile affermare che qualunque sistema normativo abbia in sè, come proprio possibile esito, la punizione (cioè la sofferenza), è esso stesso invalidato in radice come sistema di valori. E d'altra parte, non a caso, abbiamo sempre sostenuto che un sistema giuridico non può essere un sistema di valori.

31.12.1992

Pi/No

Ulteriori richiami bibliografici, inerenti il tema generale e non questo specifico intervento.

I

Della goffaggine del diritto rispetto alla profondità dell'essere



(Da Paperino nella Terra degli Indiani Pigmei, in Paperino Superstar-Ediz.fuori commercio -1976- Cfr anche in Zio Paperone n°7 del Maggio 1988, ma con traduzione pessima, non nella stupenda prosa ritmica di cui sopra. Identica, ottima traduzione in Paperino Mese n°143 Maggio 1992 con unica diversità nella lezione "CICCIO MARCIAPIEDE" anziché "TRIPPA MARCIAPIEDE")



## II

Della prosopopea delle leggi, e degli operatori delle medesime



(Da Donald Duck - The Golden Helmet, n. 408 del Luglio/Agosto 1954, traduzione italiana nella edizione più recente in Zio Paperone n. 31 Aprile 1992)